



PROVINCIA DI COSENZA

Ambiente e Demanio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019000990 del 20/06/2019

Adozione

Delegato del Dirigente del Settore:
Rosarino Intrieri

Istruttoria

Ufficio: **Tutela delle acque
dall'inquinamento, disciplina degli
scarichi, privati**
Resp. Istruttoria: **Paolo Caruso**

Oggetto

Autorizzazione Unica Ambientale adottata ai sensi del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. e riferita ai titoli abilitativi di cui alle lett. a), c) ed e), comma 1, art. 3 del medesimo DPR. Ditta ALFAGOMMA HYDRAULIC S.p.a., sede legale in Via E. Mattei, n. 6, nel Comune di Teramo – Ubicazione Stabilimento: Zona industriale Piano Lago nel Comune di Figline Vegliaturo (CS) - Attività industriale generica di produzione tubi in gomma – cod univ. 70. Modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 18001478 del 12/09/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso:

CHE, il D.P.R. n. 59 del 13 Marzo 2013, *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell' articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ”*, ha introdotto l'Autorizzazione Unica Ambientale;

CHE, l'art. 2, comma 1 lett b) del DPR 59/2013, in assenza di diversa Autorità stabilita da normativa regionale, individua la Provincia quale l'Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA);

CHE, la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 novembre 2013, n. 49801 ha fornito ulteriori *“...chiarimenti sulla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ”*;

CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 296 del 11 Agosto 2015, è stato adottato, su tutto il territorio regionale, un modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto:

CHE questo Settore, su istanza di parte, ha adottato, in data 12/09/2018, la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 18001478, riferita all'Autorizzazione Unica Ambientale relativa ai titoli abilitativi di cui alle lett. a), c) ed e), comma 1, art. 3 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., individuando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Gennasio Enrico, nato a Milano il 28/08/1958 e residente nel Comune di Vimercate (MB), alla via Cavour, n. 66 (C.F.GNNNRC58M28F205Y), in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ALFAGOMMA HYDRAULIC S.p.a., avente sede legale in Via E. Mattei, n. 6, nel Comune di Teramo e sede operativa nella Zona industriale Piano Lago del Comune di Figline Vegliaturo (CS), ove svolge l'attività industriale generica di produzione tubi in gomma;

CHE, lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Figline Vegliaturo ha trasmesso a questo Ufficio, in data 30/01/2019, per mezzo della piattaforma Calabria SUAP, l'istanza per la modifica sostanziale e l'allegata documentazione tecnica (cod. univ. 70) dell'AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale richiamata al punto precedente e riferita alla modifica sostanziale del titolo abilitativo relativo all'autorizzazione per l'emissioni in atmosfera consistente nell'aggiunta di un nuovo punto di emissione, istanza inoltrata dal Sig. Gennasio Enrico, come sopra generalizzato, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ALFAGOMMA HYDRAULIC S.p.a. e, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii., riguardante i seguenti titoli abilitativi:

- I. art. 3, c.1, lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria consortile del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Regione Calabria - Unità operativa di Cosenza (CORAP), di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - titolo già autorizzato, giusta Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 18001478 del 12/09/2018;
- II. art. 3, c.1, lett. a) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne nella rete fognaria consortile del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Regione Calabria - Unità operativa di Cosenza (CORAP), di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - titolo già autorizzato, giusta Autorizzazione Unica

- Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 18001478 del 12/09/2018;
- III. art. 3, c.1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - modifica sostanziale al titolo già rilasciato, giusta Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 18001478 del 12/09/2018;
- IV. art. 3, c.1, lett. e) - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 - titolo già autorizzato, giusta Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 18001478 del 12/09/2018;

CHE, relativamente ai titoli di cui ai summenzionati punti "I" e "II", il CORAP interviene nel procedimento in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE, relativamente al titolo di cui al summenzionato punto "III", la Regione Calabria interviene nel procedimento in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

CHE, relativamente al titolo di cui al summenzionato punto "IV", il Comune interviene nel procedimento in qualità di "soggetto competente in materia ambientale", così come definito dall'art. 2, c. 1, lett. c) del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

Considerato:

CHE con la nota prot. 8943 del 07/03/2019 la Provincia di Cosenza, ai sensi dell'art. 4 comm. 5 e 7 del DPR 59/2013, ha indetto la Conferenza dei Servizi riferita all'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A. di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 18001478 del 12/09/2018 rilasciata alla Ditta ALFAGOMMA HYDRAULIC SPA per lo stabilimento ubicato nel Comune di Figline Vegliaturo;

CHE, in data 01/04/2019 si sono svolti i lavori inerenti la Conferenza dei Servizi di cui al punto precedente, secondo le modalità indicate agli artt. 14 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. ed ii., aggiornando i lavori alla data del 29/04/2019;

CHE nella seconda seduta del 29/04/2019, preso atto dei pareri positivi e/o positivi con prescrizioni inviati e/o espressi in sede di Conferenza da tutti gli Enti intervenuti nel procedimento, e più in particolare considerato:

- relativamente ai titoli abilitativi di cui ai sopramenzionati punti I) e II), il parere del CORAP di cui alla nota n. 4087 del 29/04/2019, con il quale il medesimo Consorzio conferma la validità dei "...provvedimenti n. 6794 e n. 6797 del 21.06.2018 già rilasciati da questa Unità Territoriale del CO.R.AP. alla ditta "Alfagomma Hydraulic Spa..." ;
- relativamente al titolo abilitativo di cui al sopramenzionato punto III), avuto riguardo del parere favorevole con raccomandazioni reso da ARPACal in sede di conferenza, del parere positivo del Comune di Figline Vegliaturo di cui alla nota n. 1390 del 26/04/2019, trasmessa mediante la piattaforma Calabria SUAP in pari data, nonché del parere positivo reso dai rappresentanti dell'ASP in sede di Conferenza, il competente Dipartimento della Regione Calabria ha espresso parere positivo con prescrizioni;
- relativamente al titolo abilitativo di cui al sopramenzionato punto IV), il parere positivo del Comune di Figline Vegliaturo di cui alla nota n. 1390 del 26/04/2019, trasmessa mediante la piattaforma Calabria SUAP in pari data;

per quanto sopra la Conferenza ha chiuso i lavori esprimendo parere favorevole ai fini dell'adozione del provvedimento di AUA richiesto.

Valutato:

che sussistono i presupposti per concludere positivamente il procedimento amministrativo e, in accordo a quanto stabilito dalla Conferenza di Servizi richiamata in premessa, adottare il provvedimento di AUA richiesto che sostituisce, ai sensi dell'art. 2, com. 1, lett. a) del DPR 59/2013, il titoli abilitativi di cui ai precedenti punti **I, II, III e IV**.

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA, la documentazione in atti;

VISTO, il DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii.;

VISTA, la Deliberazione di Giunta Regionale della Calabria n.427 del 23.06.2008;

VISTO, il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ed ii.;

VISTA, la L.R. 10/97 e ss. mm. ed ii.;

VISTA, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento;

VISTA, la L. 447/1995 e ss. mm. ed ii.;

VISTO, il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA, la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO, il D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO, il D.Lgs 195/2005;

VISTO, lo Statuto dell'Ente;

VISTO, IL Decreto del presidente n. 18 del 07/11/2018;

VISTO, la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 43 del 17/01/2019;

VISTA, la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 794 del 22/05/2019;

VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;

VISTO, il Regolamento di Contabilità;

Reso sul presente atto:

il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

DETERMINA

di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013 e ss. mm. ed ii, l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) riferita alla modifica sostanziale dell'AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale R.G. n. 18001478 del 12/09/2018, indicando quale titolare del medesimo provvedimento il Sig. Gennasio Enrico, nato a Milano il 28/08/1958 e residente nel Comune di Vimercate (MB) alla via Cavour, n. 66 (C.F.GNNNRC58M28F205Y), in qualità di Legale Rappresentante della Ditta ALFAGOMMA HYDRAULIC S.p.a., avente sede legale in Via E. Mattei, n. 6, nel Comune di Teramo e sede operativa nella Zona industriale Piano Lago del Comune di Figline Vegliaturo (CS), ove svolge l'attività industriale generica di produzione tubi in gomma, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- I. art. 3, com. 1, lett. a) del DRP 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria consortile del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Regione Calabria - Unità operativa di Cosenza (CORAP), provenienti dall'insediamento industriale della Ditta di cui sopra;
- II. art. 3, c.1, lett. a) del DRP 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteorico e di lavaggio nella rete fognaria consortile del Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Regione Calabria - Unità operativa di Cosenza (CORAP), provenienti dal piazzale dello stabilimento della Ditta di cui sopra;
- III. art. 3, c.1, lett. c) del DRP 59/2013 e ss. mm. ed ii. - autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento de quo, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

IV. art. 3, c.1, lett. e) del DRP 59/2013 e ss. mm. ed ii. - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 relativamente alle emissioni sonore provenienti dallo stabilimento di cui sopra;

PRESCRIVE

1. Relativamente al titolo di cui al punto **I**), il rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico, nella rete fognaria consortile, delle acque reflue industriali, n. 6794 del 21/06/2018, rilasciata dal CORAP e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**All.I**), provvedimento confermato con la nota CORAP n. 4087 del 29/04/2019.
2. Relativamente al titolo di cui al punto **II**), il rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione allo scarico, nella rete fognaria consortile, delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne, n. 6797 del 21/06/2018, rilasciata dal CORAP e allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (**All.II**), provvedimento confermato con la nota CORAP n. 4087 del 29/04/2019.
3. Relativamente al titolo di cui al punto **III**), con esclusivo riferimento alle emissioni in atmosfera provenienti dal nuovo punto di emissione denominato "W", il rispetto delle prescrizioni imposte dalla competente Regione Calabria in sede di Conferenza di Servizi del 29/04/2019 e qui di seguito riportate:
 - a. Le emissioni del punto denominato "W" provenienti dalla linea di estrusione anime n.3 devono rispettare i limiti sotto riportati:
 - Polveri = 50 mg/Nm³
 - Di N-ottil Ftalato, Bis2 Etil Esil ftalato, Benzil butil ftalato, Diisobutil Ftalato, Dietil Ftalato, Dimetil Ftalato=20 mg/Nm³ (Allegato I Parte II Tabella D Classe II)
 - Propilenglicolemetiletero=150 mg/Nm³ (Allegato I Parte II Tabella D Classe III)
 - Metiletilchetone, Toluene=300 mg/Nm³ (Allegato I Parte II Tabella D Classe IV)
 - Cicloesano, Esano Tecnico =600 mg/Nm³ (Allegato I Parte II Tabella D Classe V)
 - b. I metodi di campionamento e analisi sono:
 - per Polveri il metodo UNI - EN 13284-1:2017
 - per Portata e velocità UNI EN ISO 16911-2013
 - Per i SOV UNI CEN/TS 13649:2015
 - c. Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell' impianto di produzione dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
 - d. Il punto di prelievo al camino deve essere posizionato secondo la norma UNI EN ISO 16911-2013 e deve rispettare tutte le norme di sicurezza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente: il punto di prelievo al camino soggetto al controllo analitico dovrà essere reso permanentemente accessibile agli organi preposti al controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, etc.) ed in generale l'intero stabilimento dovrà rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e. Il camino dovrà avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
 - f. Le varie fasi di lavorazione dovranno essere svolte in modo da contenere le emissioni in atmosfera;
 - g. La ditta dovrà comunicare alla Regione Calabria e al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale ARPACal di Cosenza, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto relativo al punto di emissione denominato "W";
 - h. La data di messa a regime dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio;
 - i. Entro 10 giorni dalla data di messa a regime la ditta provvederà ad effettuare tre campionamenti delle emissioni gassose in atmosfera comunicando tempestivamente i risultati al Servizio Aria del Dipartimento Provinciale ARPACal di Cosenza e alla Regione

- Calabria. Successivamente la ditta effettuerà 2 campionamenti annuali, con cadenza semestrale, delle emissioni in atmosfera comunicando l'esito dei controlli, entro 30 giorni dalla data del campionamento, ai medesimi Enti sopraindicati;
- j. la Ditta comunicherà ad ARPACal, con un anticipo di almeno 10 giorni, le date in cui effettuerà i campionamenti al fine di permettere l'eventuale presenza di tecnici dell'Agenzia;
 - k. Le misurazioni e valutazioni periodiche delle emissioni gassose saranno effettuate in autocontrollo da un laboratorio accreditato e/o dall'ARPACal;
 - l. I dati relativi ai suddetti controlli devono essere riportati dal gestore su apposito registro, avente pagine numerate e firmate dal Responsabile dello stabilimento, allegando copia dei certificati analitici. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nell'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06. Il registro deve essere custodito e tenuto a disposizione dell'autorità di controllo.
4. Relativamente al titolo di cui al punto **III**), con riferimento a tutti i punti di emissione, il rispetto dei limiti emissivi, delle periodicità e tutto quanto altro previsto nell'**Allegato III** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, così come espressamente previsto dalla competente Regione Calabria in sede di Conferenza del 29/04/2019.
 5. Relativamente al titolo di cui al punto **IV**), atteso il parere favorevole rilasciato dal competente Comune di Figline Vegliaturo in merito alla modifica sostanziale di cui alle premesse, giusta comunicazione n. 1390 del 26/04/2019, si riconferma il rispetto delle prescrizioni riportate nel N.O. prot. n. 6695 del 2011, richiamate dalla nota comunale n. 1103 del 27/04/2017 (**All. IV**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
 6. Relativamente a tutti i titoli abilitativi di cui ai precedenti punti I, II, III e IV prescrive il rispetto di quanto qui di seguito riportato:
 - a. il titolare è tenuto a comunicare tempestivamente, a questo Ente per il tramite del SUAP del Comune competente, eventuali variazioni relative alla titolarità della gestione dell'impianto, nonché ulteriori modifiche di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale e/o sede legale, corredano la stessa con la relativa documentazione attestante quanto dichiarato;
 - b. L'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere sempre conservata in copia presso l'impianto, unitamente alla documentazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, e messa a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
 - c. L'AUA sarà valida per un periodo pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del competente Ufficio SUAP per come disposto dall'art. 3, comma 6 del DPR 59/2013 e ss. mm. ed ii, ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 5 comma 1 del medesimo DPR;
 - d. Qualora la Ditta intenda effettuare modifiche dell'attività o dell'impianto deve esserne data preventiva comunicazione all'Autorità competente, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del DPR 59/2013.

SI RISERVA

di adottare, anche a seguito di opportuna comunicazione dei soggetti competenti in materia ambientale, ogni ulteriore provvedimento in caso di mancato rispetto delle prescrizioni, delle norme tecniche e delle condizioni di Legge, fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti per quanto concerne la protezione della salute pubblica della sicurezza dei lavoratori.

Il presente provvedimento non esonera la Ditta dal dotarsi delle autorizzazioni, concessioni,

certificazioni, nulla osta e quanto altro previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio dell'attività e rilasciate dagli Enti preposti, non ricompresi tra quelli elencati all'art. 3 del DPR 59/2013, in mancanza dei quali o in caso di diniego, di revoca o di annullamento degli stessi, esso decade.

Si precisa che, eventuali dichiarazioni mendaci o difformità presenti nella documentazione progettuale presentata, implicano la responsabilità anche penale, dei progettisti, ed in ogni caso inficiano la validità della presente Autorizzazione.

Gli Uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005, sono il SUAP del Comune di Figline Vegliaturo (CS) ed il Settore Ambiente e Demanio della Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo - 87100 Cosenza.

Gli elaborati tecnici allegati all'istanza di AUA sono presenti sulla piattaforma CalabriaSuap (Comune di Figline Vegliaturo - codice univoco n. 70).

Ai sensi dell'art. 3, della L.241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto si può presentare, nei modi di legge, ricorso alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Figline Vegliaturo che, assicurato l'eventuale assolvimento dell'imposta di bollo e le verifiche di cui al Decreto Legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii, lo rilascerà al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e, contestualmente, lo trasmetterà a questo Ente, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Sindaco del Comune di Figline Vegliaturo per l'esercizio delle rispettive funzioni e competenze.

Cosenza, 20/06/2019

**Il Delegato del Dirigente
Ing. Rosarino Intrieri**

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.